

## Al traguardo il decreto 5.0, iperammortamento per il cloud

*La nuova bozza. Estensione ai software con canoni. Stralciata la clausola made in Eu, ma salta anche l'autodichiarazione sui beni fino a 300mila euro. Possibile una quarta comunicazione obbligatoria*



Prende forma il decreto attuativo del nuovo piano di incentivi alle imprese Transizione 5.0. Dopo il lungo stallo - legato alla controversa clausola sui beni "made in Eu", alla fine eliminata con il decreto fiscale approvato il 27 marzo - il confronto tra il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero dell'Economia (Mef) sul provvedimento è alle battute finali. Una volta firmato dai ministri, il testo andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Un successivo decreto direttoriale definirà i termini di apertura delle domande (si prevede almeno un altro mese di attesa).

Il piano Transizione 5.0, inserito nell'ultima legge di bilancio, prevede l'agevolazione degli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 mediante l'iperammortamento. L'incertezza sull'assetto finale delle regole ha però bloccato o quantomeno fortemente frenato i progetti delle imprese. La bozza iniziale del decreto era stata trasmessa dal Mimit al Mef all'inizio di gennaio. Tre mesi dopo, nella nuova bozza visionata dal Sole 24 Ore, sono stati cancellati tutti i riferimenti al requisito territoriale che vincolava gli acquisti ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Ci sono ancora alcuni aspetti tecnici oggetto di confronto tra i due ministeri ma sulla maggioranza dei punti la linea è ormai definita. Un'ipotesi, che di certo non sarebbe gradita alle imprese, è l'aggiunta di una quarta comunicazione obbligatoria, alla fine di ogni anno per monitorare la spesa. Finora si era parlato di tre comunicazioni da trasmettere tramite la piattaforma informatica del Gse (Gestore servizi energetici) per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti: preventiva, di conferma e di completamento. Vanno innanzitutto trasmessi i dati identificativi, la tipologia e l'ammontare degli investimenti. Poi, entro 60 giorni dalla trasmissione della ricevuta di comunicazione dall'esito positivo da parte del Gse, l'impresa deve comunicare il pagamento di un acconto pari ad almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni oggetto di leasing finanziario – elemento inserito nella nuova versione del decreto attuativo – il pagamento per il 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. Infine, la fase tre. Al completamento degli investimenti – che deve presupporre anche l'avvenuta interconnessione dei beni strumentali al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura – e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 l'impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l'effettiva realizzazione degli investimenti in uno o più beni oggetto di ciascuna comunicazione di conferma. Nel caso in cui la comunicazione abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di completamento dell'ultimo investimento che la compone. Nell'attuale bozza inoltre trova conferma il passaggio, che era stato inizialmente oggetto di confronto tra Mimit e Mef, in cui per "completamento degli investimenti" si rimanda all'articolo 109 del Tuir che fa riferimento alla consegna del bene. In pratica le imprese che avviano un investimento complesso nel 2026 ma ricevono la consegna di alcuni beni solo nel 2027 avranno comunque accesso all'iperammortamento sulla base della prenotazione originaria.

Viene poi leggermente modificata la definizione di «struttura produttiva» cui si riferiscono gli investimenti: deve essere caratterizzata da autonomia tecnico funzionale e organizzativa, ma non è necessario che «costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e abbia la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o parte di esso, ovvero la completa erogazione di servizi o parte di essi».